

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO BANCHINE, MARCIAPIEDI, SCARPATE E FOSSE LUNGO LE STRADE COMUNALI - PERIODO 2023-2026 – SUDDIVISO IN 2 LOTTI FUNZIONALI - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATO ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO

LOTTO 1: CIG 966307099E CUI S00378210462202300011 N. GARA ANAC 8955549

LOTTO 2 : CIG 96631034DB CUI S00378210462202300012 N. GARA ANAC 8955549

PREMESSE**1. PIATTAFORMA TELEMATICA START**

- 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
- 1.2 DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE

2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

- 2.1 CHIARIMENTI
- 2.2 COMUNICAZIONI

3. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E AMMINISTRATIVA DI GARA

- 3.1 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
- 3.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

4. DESCRIZIONE E DURATA DELL'APPALTO

- 4.1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO
- 4.2 DURATA DELL'APPALTO

5. VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

- 5.1 VALORE STIMATO DELL'APPALTO
- 5.2 IMPORTO A BASE DI GARA

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**7. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)****8. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE****9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE****10. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI E ACQUISIZIONE PASSOE -
FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO****11. ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO****12. SOCCORSO ISTRUTTORIO****13. SUBAPPALTO****14. SOPRALLUOGO****15. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

- 15.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA
- 15.2 OFFERTA TECNICA
- 15.3 OFFERTA ECONOMICA

16. CLAUSOLA SOCIALE

17. INIZIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

19. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

19.1 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE DI GARA

19.2 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

20. AGGIUDICAZIONE

21. STIPULA DEL CONTRATTO

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

24. ACCESSO AGLI ATTI

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO BANCHINE, MARCIAPIEDI, SCARPATE E FOSSE LUNGO LE STRADE COMUNALI - PERIODO 2023-2026 – SUDDIVISO IN 2 LOTTI FUNZIONALI - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATO ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE PER CIASCUN LOTTO.

LOTTO 1: CIG 966307099E CUI S00378210462202300011 N. GARA ANAC 8955549

LOTTO 2 : CIG 96631034DB CUI S00378210462202300012 N. GARA ANAC 8955549

PREMESSE

Il Comune di Lucca con determinazione dirigenziale a contrattare n. 174 del 06.2.2022, parzialmente rettificata e integrata con successive determinazioni dirigenziali n. 201 del 09.02.2023 e n. 218 del 14.02.2023, ha disposto di procedere all'affidamento del seguente servizio: **taglio banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le strade comunali - periodo 2023-2026**. L'appalto è suddiviso in 2 lotti funzionali:

- Lotto funzionale n. 1: ex circoscrizioni 3, 7, 9 – CIG: 966307099E
- Lotto funzionale n.2. Ex circoscrizioni 2, 4, 8 – CIG: 96631034DB

La Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (S.U.A./C.U.C.), con determinazione dirigenziale n. 258 del 17.02.2023 ha approvato gli atti di gara come successivamente elencati.

La gara sarà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del medesimo decreto, con un unico operatore economico per ciascun lotto di cui si compone l'appalto.

La Stazione Appaltante (S.A.) procederà all'espletamento della procedura di gara partendo dal lotto di valore maggiore: **Lotto n. 2**. Gli operatori economici potranno partecipare ad uno o ad entrambi i lotti ma potranno risultare aggiudicatari di un unico lotto, fermo restando le ipotesi previste nella determinazione dirigenziale n. 201/2023 sopra richiamata, nel caso in cui, una volta aggiudicato il lotto maggiore, durante l'espletamento della procedura del lotto di importo minore (Lotto n. 1) non siano presenti altri operatori, oppure risultino esclusi gli operatori esistenti, ad eccezione dell'aggiudicatario del Lotto n. 2.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana **START**, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del d.lgs 50/2016 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Accedendo all'indirizzo sopra indicato, l'operatore economico può prendere visione della procedura e della documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Lucca, NUTS ITI12.

La procedura in oggetto è inserita nella Programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 con i codici CUI riportati in oggetto.

Il Responsabile del procedimento - RUP - ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'Ing. Stefano Angelini, Responsabile della U.O. 5.4 "Strade - manutenzione".

La Responsabile della procedura di gara è la dott.ssa Benedetta Bandini, Responsabile della U.O. 9.1 "Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (S.U.A./C.U.C.), Provveditorato, Economato e Contratti" del Comune di Lucca.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA START

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La S.A. non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico acquisti regionale della toscana – start* (approvate con decreto dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015.)

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la S.A. può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto

conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina https://www.comune.lucca.it/Servizi_e_Forniture nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La S.A. si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Per l'accessibilità della Piattaforma consultare il sito <https://start.toscana.it/>

1.2 DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e sulla Piattaforma START.

In ogni caso è indispensabile:

- a.** disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b.** disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c.** avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d.** avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) sopra detto o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, all'operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per supporto nell'utilizzo della della piattaforma START è possibile chiamare il numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30.

2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per via telematica attraverso la sezione apposita della Piattaforma START riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

I chiarimenti dovranno pervenire entro il **28.02.2023**. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno pubblicate dalla S.A. entro il **02.03.2023** mediante pubblicazione nella sezione *Chiarimenti del Dettaglio Procedura* nell'area riservata alla presente gara su START. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sarà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del d.lgs 50/2016, l'operatore economico è tenuto ad indicare nella domanda di partecipazione, generata automaticamente da START, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra S.A. e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.lucca@postacert.toscana.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla S.A.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E AMMINISTRATIVA DI GARA

3.1 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del d.lgs 50/2016 la S.A. ha provveduto a redarre, per ciascun lotto di cui si compone l'appalto, apposito progetto per la procedura di gara in questione, approvato con determinazione dirigenziale a contrattare sopra richiamata e comprensivo dei seguenti documenti:

Capitolato Speciale di Appalto, di cui sono parte integrante i seguenti allegati:

- relazione generale e quadro economico
- elenco prezzi unitari;
- elenco strade;
- quadro incidenza manodopera;
- schema di contratto;
- clausola sociale e dichiarazione di accettazione;
- documento denominato “*requisiti di partecipazione e mezzi di prova*”;
- documento denominato “*criterio di aggiudicazione*”.

3.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di gara sopra richiamata, la S.A. ha provveduto alla redazione dei seguenti documenti e modelli amministrativi:

- Bando di Gara, e relative pubblicazioni di legge;
- Disciplinare di gara;
- Allegati al Disciplinare di gara:
 - *Modello DGUE;*
 - *Modello dichiarazione integrativa al DGUE e specifiche sui requisiti richiesti;*
 - *Modello dichiarazione impresa ausiliaria (se ricorre);*
 - *Modello dichiarazione di impegno a costituire RTI/Consorzio (se ricorre);*
 - *Modello dichiarazione accettazione clausola sociale;*
 - *Modello ulteriori dati e dichiarazioni consorziata esecutrice (se ricorre);*
 - *Modello dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale (se ricorre);*
 - *Modello dichiarazione su professionista “concordato con continuità aziendale”(se ricorre);*
 - *Modello dichiarazione domanda concordato preventivo (se ricorre);*
 - *Modello dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica;*

Ai modelli predetti si aggiunge il documento “*Patto di Integrità*” tra il Comune di Lucca e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara, che lo stesso dovrà provvedere a firmare e caricare a sistema con le modalità dettagliate nella parte relativa alla documentazione amministrativa.

Si precisa che START genera automaticamente solo la domanda di partecipazione e l'offerta economica pertanto, l'operatore economico per l'ulteriore documentazione necessaria ai fini della partecipazione alla gara, dovrà utilizzare i predetti modelli. L'operatore dichiara, all'interno dei modelli, la partecipazione ad uno o ad entrambi i lotti di gara, in modo tale da compilare e firmare gli stessi un'unica volta, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti. Resta fermo comunque, che la documentazione dovrà essere caricata negli spazi creati dalla S.A. in riferimento a ciascun lotto.

Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della S.A. https://www.comune.lucca.it/Servizi_e_Forniture ricercando la gara di riferimento e, conseguentemente cliccando sul link di START o, accedendo direttamente alla piattaforma START <https://start.toscana.it/>

4. DESCRIZIONE E DURATA DELL'APPALTO

4.1 DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di migliorare la sicurezza della viabilità comunale, la salvaguardia dell'incolumità pubblica e il funzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Per raggiungere tale obiettivo si rende necessario provvedere con continuità al servizio di taglio della vegetazione su banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le strade comunali ed i parcheggi di pertinenza sul territorio del Comune di Lucca. L'appalto prevede la suddivisione in 3 lotti funzionali. Oggetto del presente disciplinare di gara sono i lotti n. 1 e 2 in quanto, il lotto 3 risulta al momento aggiudicato in forza dell'attivazione del rinnovo prevista nella precedente procedura di gara.

La S.A. ha ritenuto opportuno proseguire con la suddivisione in lotti per esigenze gestionali e di efficacia di esecuzione dovute principalmente all'estensione territoriale.

In merito alla descrizione dettagliata delle prestazioni richieste per ogni lotto, si rinvia alla documentazione progettuale e nello specifico, ai capitolati speciali di appalto, al documento “Relazione e Quadro Tecnico Economico” e all'elenco delle strade interessate per ciascun lotto.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono riconducibili alla categoria **CPV: 77313000-7 servizi di manutenzione parchi**.

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le modalità descritte negli atti progettuali.

4.2 DURATA DELL'APPALTO

Per ogni lotto funzionale sarà stipulato un contratto di Accordo Quadro della durata di **48 (quarantotto) mesi**. Gli effetti dei contratti decorreranno dal momento della sottoscrizione degli stessi da parte degli aggiudicatari. Trattandosi di Accordo Quadro, per durata contrattuale si intende il periodo entro il quale la S.A. può richiedere l'esecuzione delle prestazioni tramite i singoli contratti applicativi. I contratti applicativi potranno essere stipulati fino alla concorrenza del valore stimato dei singoli lotti funzionali. Agli aggiudicatari spetterà **esclusivamente** l'importo delle prestazioni effettivamente realizzate e contabilizzate dalla Direzione Lavori e pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa nel caso di prestazioni di importo inferiore alla suddetta stima, anche in deroga all'art. 106, c. 12 del d.lgs 50/2016. Sono previsti tre cicli di sfalci annuali, per ogni lotto, secondo il seguente calendario:

1° taglio aprile/maggio;

2° taglio luglio/agosto;

3° taglio ottobre/novembre;

Si rimanda interamente al documento “Relazione e Quadro Tecnico Economico” in riferimento a ciascun lotto.

Il termine di conclusione dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, è fissato inderogabilmente al **31.12.2026**. Non sono previsti né l'opzione di rinnovo del contratto né l'opzione della proroga tecnica pertanto, alla scadenza del termine fissato il contratto cesserà di diritto.

5. VALORE STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

5.1 VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto totale dell'appalto, comprensivo di entrambi i lotti funzionali, è pari complessivamente ad **€ 1.350.451,72** al netto dell'IVA.

Il RUP ha ritenuto non necessario, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, redigere il DUVRI in quanto, nel caso di specie, non si configurano rischi da interferenza.

5.2 IMPORTO A BASE DI GARA

Si riportano di seguito gli importi a base di gara in riferimento a ciascun lotto funzionale:

Lotto n. 1: ex circoscrizioni 3, 7, 9	
Importo a base di gara	€ 600.205,72 oltre IVA
Oneri di sicurezza	€ 0,00
Totale:	€ 600.205,72 oltre IVA

I costi della manodopera, che saranno comunque quantificati sulla base delle prestazioni richieste nei singoli contratti applicativi, sono stati stimati dalla S.A. in € 339.726,66, corrispondenti al 55,46%.

Lotto n. 2: ex circoscrizioni 2, 4, 8	
Importo a base di gara	€ 750.246,00 oltre IVA
Oneri di sicurezza	€ 0,00
Totale:	€ 750.246,00 oltre IVA

I costi della manodopera, che saranno comunque quantificati sulla base delle prestazioni richieste nei singoli contratti applicativi, sono stati stimati dalla S.A. in € 386.010,74, corrispondenti al 53,22%.

L'operatore economico, per ogni lotto per cui intende partecipare, è chiamato a formulare un ribasso percentuale, con le modalità successivamente indicate. Il ribasso offerto, in caso di aggiudicazione, non inciderà sulla capienza dell'Accordo Quadro, ma sarà applicato esclusivamente sull'Elenco Prezzi Unitari approvato.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del d.lgs 50/2016, ai concorrenti che avranno raggiunto, in riferimento a ciascun lotto, il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MAX
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Si rimanda integralmente all'Allegato denominato "Criterio di aggiudicazione" di ciascun lotto funzionale per i criteri di attribuzione dei punteggi sopra riportati, che saranno valutati da apposita Commissione

Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs 50/2016 e della disciplina interna dell'Ente, e per la formula economica prescelta.

Si anticipa comunque che, in merito all'offerta tecnica, il RUP ha previsto:

1. **prima riparametrazione** con le modalità indicate nell'Allegato sopra richiamato mentre non è stata prevista la seconda riparametrazione relativa al punteggio massimo ottenibile nell'offerta tecnica (70 punti);
2. **soglia di sbarramento**: non saranno ammessi alle successive fasi di gara i concorrenti che nella valutazione complessiva del progetto tecnico, prima dell'eventuale riparametrazione prevista, non avranno conseguito un punteggio minimo di **30 punti**.

N.B.: in riferimento a ciascun lotto:

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio off line, in seduta pubblica.

Sempre in riferimento a ciascun lotto, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento.

7. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Si rimanda integralmente all'art. 62 del capitolato speciale di appalto di ciascun lotto funzionale, in merito a criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale n. 63 del 10 marzo 2020 (criteri minimi ambientali per il “*servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*”), che saranno oggetto di valutazione tra i criteri dell'offerta tecnica.

8. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45, comma 2 del d.lgs 50/2016, che possono contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente nel rispetto delle prescrizioni poste agli artt. 47 e 48. I concorrenti devono essere in possesso di adeguata qualificazione per l'affidamento in oggetto.

I soggetti possono partecipare in forma singola o associata prevista come Raggruppamenti temporanei (R.T.I.) o Consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra

forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 83 del d.lgs n. 50/2016, per la partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici devono dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di partecipazione di seguito indicati, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. I requisiti sono i medesimi per entrambi i lotti funzionali. La comprova delle dichiarazioni rese sarà effettuata in capo agli aggiudicatari.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

(da dichiarare nel DGUE):

a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 e di ulteriori divieti a contrattare con la P.A.

b. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n.165/2001 e s.m.. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Per la comprova dei requisiti di ordine di generale la S.A. acquisisce d'ufficio i documenti necessari mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico o mediante acquisizione in autonomia dei documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Qualora necessario, richiederà agli aggiudicatari, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
--

(da dichiarare nel DGUE e/o modello dichiarazioni integrative al DGUE):

a. iscrizione, secondo le condizioni di cui all'art. 83, c.3 del Codice, al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso la Camera Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.). Se l'operatore economico è un cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice secondo le modalità vigenti nello stato di residenza.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande;

ATTENZIONE: gli operatori economici hanno l'onere di verificare - **ENTRO LA DATA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA** - che la propria iscrizione relativa alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura camerale, sia coerente con quella oggetto dell'appalto al fine di non incorrere nell'esclusione dalla presente gara.

b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004, se Cooperative e Consorzi di Cooperative

c. iscrizione Albo Gestori Ambientali, categoria 2bis per il trasporto dei rifiuti costituiti da sfalci/potature ai sensi del d.lgs n. 116/2020 s.m.i.

Per la comprova dei requisiti la S.A. acquisisce d'ufficio i documenti mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico o comunque previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA E PROFESSIONALE – DECRETO SICUREZZA
--

(da dichiarare nel modello dichiarazioni integrative al DGUE):

a. gli operatori economici devono possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per la comprova del requisito la S.A. richiederà all'aggiudicatario la documentazione richiesta dal d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

(da dichiarare nel DGUE, parte IV, lettera C, sezione 1b e nel modello delle Dichiarazioni integrative al DGUE):

a. E' richiesto un **fatturato minimo annuo** per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data del bando, pari almeno, per ciascun anno, al valore annuo stimato dell'Accordo Quadro, inteso come lotto.

Per il concorrente che partecipa ad entrambi i lotti, il fatturato si intende almeno pari al valore annuo stimato dell'Accordo Quadro del lotto maggiore.

Si rimanda all'art. 5 di entrambi i capitolati speciali di appalto per le tabelle sul valore annuo stimato, che è comunque pari a:

Lotto n. 1: € 150.051,43;

Lotto n. 2: € 187.561,50;

Per la comprova del requisito la S.A., ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice richiederà:

- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante, il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

*Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.*

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(da dichiarare nel DGUE, parte IV, lettera B, sezione 2a e nel modello delle Dichiarazioni integrative al DGUE):

a. aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara con buon esito, **servizi analoghi a quelli oggetto di gara** (gestione aree verdi: parchi e giardini, verde stradale) a favore di pubbliche amministrazioni e committenti privati, di importo complessivo totale sui tre anni pari almeno al valore stimato totale dell'Accordo Quadro, inteso come lotto.

Per il concorrente che partecipa ad entrambi i lotti, l'importo complessivo si intende almeno pari al valore stimato totale dell'Accordo Quadro del lotto maggiore.

Si riporta per maggior completezza l'importo stimato totale di entrambi i lotti:

Lotto n. 1: € 600.205,72;

Lotto n. 2: € 750.246,00.

Per la comprova del requisito la S.A. ai sensi dell'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice richiederà:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del dato relativo al numero dei pasti erogati e del periodo di esecuzione;

- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del dato relativo ai pasti erogati e del periodo di esecuzione.

b. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001.

Per la comprova del requisito la S.A. richiederà un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

REQUISITI DI ESECUZIONE

(da dichiarare nel modello Dichiarazioni integrative al DGUE):

Visto quanto previsto dai capitolati speciali di appalto “Disposizioni particolari riguardanti l'appalto” - art. 11, l'operatore economico, in sede di gara dovrà dichiarare, in merito a ciascun lotto:

a. squadra operativa:

- presenza di due squadre proprie (escluse quelle di eventuali subappaltatori), composte almeno da 3 operatori (con qualifica almeno di operaio comune e qualificato) di cui uno con funzione di operatore di trattore/autocarro oltre un caposquadra (con qualifica di operaio specializzato);
- garanzia che ogni squadra abbia giornalmente a disposizione, almeno:
 - n. 1 trattore 4 ruote motrici gommate tipo “garden”, attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolazione della vegetazione, larghezza di taglio compresa tra 0,80 e 1,25 m, potenza fino a 100 cv, estensione braccio fino a 6 m;
 - n. 2 decespugliatori a spalla con disco rotante o filo di nylon completo di ogni onere e accessorio necessario al funzionamento;
 - n. 1 autocarro da 35 q con portata utile fino a 15 q;
 - n. 2 soffiatori a motore;
 - n. 1 motosega;

b. clausola sociale: l'operatore è tenuto, nell'esecuzione del contratto, al rispetto di quanto dichiarato in sede di gara in merito alla clausola sociale.

Per la comprova dei requisiti di esecuzione la S.A. procederà al controllo dell'effettivo possesso da parte della ditta di quanto richiesto.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

In caso di RTI/Consorzi/Aggregazioni di imprese di rete /GEIE. di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice valgono le seguenti regole:

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

In merito ai requisiti di ordine generale, questi devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti, da tutte le imprese mandanti, consorziate ecc.;

In merito ai requisiti di idoneità professionale:

i requisiti di cui alle lettere a., b. e c relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio, all'Albo delle Cooperative Sociali e all'Albo dei gestori ambientali devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti, da tutte le imprese mandanti, consorziate ecc..

In merito ai requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al d.lgs 81/2008, questi devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti, da tutte le imprese mandanti, consorziate ecc. in riferimento alla prestazione svolta;

In merito al requisito di capacità economico-finanziaria: il fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale:

il requisito di cui alla lettera a., relativo ai servizi analoghi svolti, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Il requisito di cui alla lettera b., relativo alla certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria.

In merito ai requisiti di esecuzione:

il requisito relativo alle squadre operative (escluso quelle dell'eventuale subappaltatore) dovrà essere posseduto complessivamente dal soggetto che eseguirà le prestazioni, in maniera tale che per ogni intervento sia assicurata la presenza delle squadre necessarie;

Il requisito del rispetto della clausola sociale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

In caso di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di Consorzi stabili (art. art. 45 comma 2, lett. b) e c):

In merito ai requisiti di ordine generale, valgono le regole sopra dette e pertanto, devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

In merito ai requisiti di idoneità professionale:

i requisiti di cui alle lettere a., b. relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio e all'Albo delle Cooperative Sociali devono essere posseduti da tutti i soggetti, qualora ne ricorra il presupposto; il requisito di cui alla lettera c. relativo all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali deve essere posseduto dal Consorzio e dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrici.

In merito ai requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al d.lgs 81/2008, questi devono essere posseduti in riferimento alla prestazione svolta;

In merito al requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: i requisiti devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal Consorzio eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Il Consorzio può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

c. Il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici o dal Consorzio.

In merito ai requisiti di esecuzione:

il requisito relativo alle squadre operative (escluso quelle dell'eventuale subappaltatore) dovrà essere posseduto complessivamente dal soggetto che eseguirà le prestazioni, in maniera tale che per ogni intervento sia assicurata la presenza delle squadre necessarie;

Il requisito del rispetto della clausola sociale deve essere soddisfatto dall'operatore nel suo complesso.

Presso la **Banca Dati ANAC** è operativo il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** che consente alle S.A., attraverso un'interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici, come da Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Dall'8 novembre 2022 l'uso del FVOE è **obbligatorio** per partecipare alle gare di appalto. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute. Si precisa che la registrazione riguarda gli operatori non precedentemente iscritti nel sistema AVCPass.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il Codice Identificativo Gara (**CIG**) della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSOE**" (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire sulla Piattaforma START nell'apposito spazio previsto dalla S.A. nella busta contenente la documentazione amministrativa. In caso di assoluta impossibilità di registrarsi all'Anac per problemi tecnici del sistema o motivi indipendenti dalla volontà del concorrente, lo stesso dovrà adeguatamente motivare la situazione e registrarsi prima possibile, inviando subito dopo il conseguimento l'apposito documento rilasciato (PASSOE) al Comune di Lucca.

La mancata registrazione da parte dell'operatore economico, e la conseguente mancata acquisizione del PASSOE, non consentono alla S.A. di assolvere all'obbligo di cui all'art. 81, comma 1 del d.lgs 50/2016 e, pertanto, comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs 50/2016.

In questa fase transitoria, si precisa che fino alla completa operatività del sistema la S.A., in caso di esito negativo del soccorso istruttorio, si riserva di non procedere all'immediata esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti comunque a riportare evidenza dell'impossibilità dell'acquisizione del PASSOE nello spazio ad esso dedicato.

L'operatore economico risultante aggiudicatario agli esiti della procedura di gara, qualora non abbia presentato il PASSOE dovrà obbligatoriamente regolarizzare lo stesso entro l'ulteriore termine assegnato dalla S.A., pena **l'esclusione definitiva dalla gara**.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore di presentare le autocertificazioni in sede di gara richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, le quali verranno appunto comprovate tramite il PASSOE. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.

In caso di:

- ricorso all'avvalimento, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;
- in caso di ricorso al subappalto, una volta individuato l'aggiudicatario della procedura di gara, anche l'impresa subappaltatrice dovrà produrre il PASSOE con le medesime modalità e pertanto, l'aggiudicatario, contestualmente, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

N.B. Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico consente:

a. alle stazioni appaltanti:

- attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale;
- la comprova del possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a carico dell'operatore economico tramite l'inserimento nel fascicolo dei dati delle certificazioni;

- il riuso da parte dell'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.

b. agli operatori economici:

- il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato.

11. ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

L'operatore economico singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m., avvalendosi ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m. delle capacità di altri soggetti anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il ricorso all'istituto dell'Avvalimento è ammesso pertanto esclusivamente per soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale previsti dalla S.A..

In considerazione di quanto sopra, si ricorda che:

a. il concorrente **non** può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA, iscrizione Albo Cooperative, Albo gestori ambientali ecc) e di idoneità tecnico-professionale di cui al d.lgs 81/2008, in quanto di contenuto soggettivo.

b. il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

c. è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie sempre alle condizioni sopra esplicitate.

d. La ditta ausiliaria non può, a sua volta, avvalersi di altro soggetto per soddisfare la richiesta di personale qualificato così come richiesto dai requisiti;

e. non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;

f. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione; l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

g. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato.

Il concorrente che intende ricorrere all'Avvalimento dovrà:

- fornire il DGUE per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni necessarie., contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI ove richiesta;
- compilare il modello *“Avvalimento – dichiarazione d'impresa”*
- allegare originale del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Al riguardo si precisa che il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

N.B. In merito al contratto di avvalimento si precisa altresì che lo stesso:

- dovrà contenere apposita clausola con la quale l'impresa ausiliaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- è soggetto a imposta di bollo, pertanto l'operatore dovrà provare in sede di gara di aver assolto a tale obbligo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ove prevista, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la S.A. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, tramite pec, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La presentazione dei suddetti documenti avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art. 89 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Tutte le prescrizioni del presente disciplinare di gara costituiscono elementi essenziali ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio, pertanto l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs 50/16, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83, comma 9, del d.lgs 50/2016 ove prevista e possibile.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 del d.lgs 50/2016 non potrà in nessun caso riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- è **sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione; E' altresì, sanabile il mancato inserimento del Patto di Integrità.

- è **sanabile** - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove prevista) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

- **non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

- **non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica ed economica.

Ai fini della sanatoria la S.A. avvierà la procedura di regolarizzazione invitando il concorrente a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni entro il termine **5 (cinque) giorni** dal ricevimento della richiesta esclusivamente tramite PEC indirizzata al Comune di Lucca **comune.lucca@postacert.toscana.it**

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla S.A. l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine il concorrente è **escluso** dalla gara.

Nel caso di Raggruppamento/Consorzio, qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione, la richiesta sarà inoltrata all'impresa mandataria/Consorzio anche se il soccorso risulta attivato per uno o più mandanti/consorziate esecutrici e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del raggruppamento/Consorzio.

Non sono soggette alla procedura di regolarizzazione sopra citata e determinano pertanto, l'esclusione immediata dalla gara del concorrente le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della documentazione e del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice è facoltà della S.A. invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nelle modalità di cui all'art. 105 del d.lgs 50/2016.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. In contraente principale rimarrà comunque l'unico referente nei confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

Il concorrente che intende affidare a terzi parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto in subappalto¹, deve indicare – nel DGUE Parte I sez D - le parti che intende subappaltare in conformità a quanto sopra indicato, pena la mancata autorizzazione al subappalto.

A tal proposito si precisa che:

- a. il subappalto è vietato in mancanza di tali indicazioni;
- b. un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate comporterà comunque l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto;
- c. in base alla nuova formulazione dell'art. 105, così come modificato dalla legge 238/2022, non sussiste più il divieto di subappalto a coloro che abbiano partecipato alla procedura di gara;
- d. la S.A. corrisponderà direttamente all'aggiudicatario l'importo dovuto fatte salve le ipotesi contemplate all'art. 105, comma 13 del d.lgs 50/2016.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs n. 50/2016. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal predetto articolo 80. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del d. lgs n. 159/2011 (*Codice antimafia*).

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs 50/2016, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della S.A.. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla S.A. prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art.105 del d.lgs n. 50/2016. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la S.A. acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

N.B. Si ricorda che in caso di ricorso al subappalto, all'aggiudicatario sarà richiesto di acquisire il PASSOE tramite il FVOE.

14. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara non è richiesto il sopralluogo obbligatorio.

15. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per partecipare alla gara in oggetto i soggetti interessati dovranno inserire sulla piattaforma START, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio pubblicato nel dettaglio di gara**, la documentazione di seguito indicata:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA;
- OFFERTA TECNICA;
- OFFERTA ECONOMICA;

¹ Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Tutta la documentazione richiesta dalla S.A. dovrà essere convertita in formato **PDF** e firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del soggetto partecipante e caricata a sistema negli appositi spazi creati dalla S.A.. Ai sensi dell'art. 58, comma 5 del d.lgs 50/2016, la S.A. darà comunicazione del ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità “*Comunicazioni*” della Piattaforma.

15.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del d.P.R. 445/2000, è **generata in automatico dal Sistema telematico Start**. Tale documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Nel caso di firma di un procuratore del soggetto concorrente, quest'ultimo allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B. Si ricorda che l'operatore economico, nella domanda di partecipazione deve indicare per quale lotto concorre.

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento in riferimento al lotto di interesse, inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.

N.B. Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l'operatore dovrà provvedere all'assolvimento dell'imposta di bollo per entrambi i lotti. Nel caso di partecipazione nella forma del RTI la mandataria/delegataria dovrà altresì, produrre, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la ricevuta del versamento delle marche da bollo (tante marche da bollo quanti sono i membri riuniti e quanti sono i lotti) che devono essere inserite sulla piattaforma START, nell'apposito spazio “Ricevuta imposto di bollo”.

Il pagamento della suddetta imposta è del valore di € 16,00 per ogni lotto, pertanto, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l'operatore è tenuto al pagamento di € 32,00 da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

1. utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della S.A. (campo 5: Comune di Lucca, Via S. Giustina 6 Lucca, C.F. 00378210462);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZQ);
- del codice tributo (campo 11:456T);
- della descrizione del pagamento “ Procedura aperta per, lotto.....CIG.....”;

2. acquisto della marca da bollo cartacea (una per lotto) da annullare mediante apposizione del numero di CIG. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato.pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

3. servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e

specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

Si ricorda altresì, che in caso di partecipazione in RTI, tutti i componenti dovranno provvedere all'assolvimento dell'imposta di bollo in riferimento al lotto di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla S.A. reperibile sul sito del Comune di Lucca, nella sezione Amministrazione Trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

N.B.

– *Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:* sulla Piattaforma START, nello spazio riservato alla eventuale ulteriore documentazione, l'operatore allega dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/72 e a comunicare alla S.A. la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice.

– *Nel caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda,* le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

La piattaforma START prevede vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/ consorzio:

- la mandataria/delegataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form online, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I form online corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le istruzioni della Piattaforma;
 - ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferita;
 - la mandataria/delegataria dovrà altresì, produrre, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la ricevuta del versamento delle marche da bollo come precedentemente indicato, che devono essere inserite sulla piattaforma START, nell'apposito spazio dedicato.
- nel caso di aggregazioni di retisti:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

In base al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 Luglio 2016 n. 3, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27/7/2016, che fornisce lo schema di formulario per il **documento di gara unico europeo (DGUE)**, adeguato alla luce delle disposizioni del d.lgs. 50/2016, ed al Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, che sostituisce interamente quello del 26 ottobre 2016, i concorrenti per partecipare alla presente gara devono presentare il suddetto DGUE che consiste in una auto dichiarazione aggiornata dell'operatore economico, che accompagna l'offerta, contenente le seguenti dichiarazioni:

- non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del d.lgs.50/2016;
- soddisfare i criteri di selezione come definiti dall'art. 83 del d.lgs 50/2016 e declinati nel presente disciplinare.

In base al suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 e alla sopracitata circolare, è stabilito che:

1. l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;

2. l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per il soggetto/i interessato/i, scansionando a sistema i rispettivi DGUE (cfr. Parte II, sez. C art. 89 del codice Avvalimento); ciascun DGUE deve riportare le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati;
3. se più operatori economici partecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte VI);
- 4 le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare.

C. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 che ha inserito al comma 1 del medesimo articolo la lettera b-bis, ciascun soggetto che compila il DGUE deve compilare altresì le *dichiarazioni integrative* in ordine al possesso dei requisiti in essa previsti, come da modello allegato al presente Disciplinare.

Il DGUE e le dichiarazioni integrative al DGUE, che contengono altresì le dichiarazioni ai sensi art. 80, comma 2, comma 5 f-bis e f-ter (*in attesa di aggiornamento dgue*) devono essere compilati e sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa singola o raggruppata e pertanto, da tutti i soggetti tenuti alla compilazione del DGUE. I documenti devono essere inseriti negli spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria. Nel modello delle dichiarazioni integrative sono state altresì, previste le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di esecuzione requisiti richiesti dalla S.A.

Al fine di agevolare il concorrente nella compilazione del DGUE e del modello dichiarazione integrative al DGUE, sono allegate al presente disciplinare le *Istruzioni esplicative e le modalità operative* da seguire per produrre tale documento attraverso il Sistema START.

Nelle istruzioni sono altresì riportate indicazioni da seguire in caso di specifiche situazioni soggettive in cui può trovarsi l'operatore economico fra le quali, a mero titolo esemplificativo, la partecipazione in RTI o Consorzio, l'ammissione al concordato ecc. Si invita pertanto l'operatore a leggere attentamente le suddette istruzioni che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

D. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (GARANZIA PROVVISORIA)

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di importo pari a:

- Lotto 1: € 12.004,11, calcolata nella misura del 2%;
- Lotto 2: € 15.004,92, calcolata nella misura del 2%;

con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In considerazione del vincolo di aggiudicazione previsto dalla S.A. e della volontà di non gravare l'operatore economico con costi ritenuti eccessivi, si prevede che, in caso di partecipazione a più lotti, potendo l'operatore aggiudicarsene solamente uno, sarà sufficiente che quest'ultimo stipuli un'unica garanzia provvisoria dell'importo previsto per il lotto di partecipazione di maggior valore (Lotto 2), purché la stessa riporti espressamente nella causale l'indicazione di tutti i lotti di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta é necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Alla predetta garanzia deve essere allegata altresì, **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, nei modi previsti all'art 93 del Codice:

- **Cauzione prestata in contanti:** il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PagoPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina <https://lucca.comune-online.it/web/pagamenti-DEPOSITI CAUZIONALI> - causale “Deposito per garanzia provvisoria gara *servizio di taglio banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le strade comunali CIG lotto 1..... CIG lotto 2_____*”;

In caso di RTI non ancora costituito o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o G.E.I.E e l'impresa mandataria.

La cauzione non verrà svincolata fino al termine della sua validità.

La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.

- **Cauzione costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative**, che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia definitiva devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Al riguardo il possesso di tali poteri deve essere risultare nella polizza stessa o altrimenti il soggetto che rilascia la garanzia dovrà essere allegare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il proprio potere di impegnare con la sottoscrizione la società fidejussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere inserite sulla Piattaforma START **in originale informatico**, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal legale rappresentante del concorrente. Ne lcaso di presentazione in forma diversa la S.A. si riserva di attivare il soccorso istruttorio e richiedere l'invio dell'originale cartaceo

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

E. CONTRIBUTO ANAC

In base al valore economico dell'appalto calcolato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 50/2016 e pertanto comprensivo dell'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, è stabilito che il contributo dovuto in favore dell'ANAC da parte dell'operatore economico sia pari a **€ 70,00 (settanta/00) per ciascun lotto.**

L'operatore deve inserire, nello spazio creato dalla S.A. sulla piattaforma START, il documento attestante l'avvenuto pagamento. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, l'operatore è tenuto al pagamento di € 70,00 per ogni lotto.

L'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte costituisce irregolarità essenziale **sanabile**, pertanto nel caso in cui in sede di gara non venga inviata l'attestazione dell'avvenuto versamento, l'O.E. sarà oggetto di soccorso istruttorio.

Il pagamento deve essere effettuato seguendo le istruzioni riportate sul sito dell'ANAC per le modalità di pagamento tramite **PagoPA**: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

F. PASSOE

Il concorrente dovrà registrarsi al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per acquisire il PASSOE per ogni lotto di partecipazione, indicando i CIG corrispondenti. La ricevuta del/dei PASSOE deve essere inserita nella Piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A. Si ricorda che l'operatore che partecipa ad entrambi i lotti, è tenuto ad acquisire un PASSOE per ogni CIG.

G. MODELLO "DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CLAUSOLA SOCIALE" ED EVENTUALE PROGETTO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE

per ulteriori specifiche sulla compilazione del modello si rinvia all'articolo seguente del presente disciplinare.

H. PATTO DI INTEGRITA'

Il Comune di Lucca, con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 31.08.2022, ha adottato il Patto di Integrità come **misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti di opere, lavori, servizi e forniture del Comune di Lucca. Il Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra il Comune di Lucca e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.**

È stabilito quanto segue:

a. l'operatore che intende partecipare alla procedura di gara in oggetto nella medesima forma con la quale si è iscritto nel Portale dell'Elenco degli operatori economici del Comune di Lucca e, inoltre, ha già provveduto a firmare digitalmente e ad inserire il Patto di Integrità nel predetto Portale, non è tenuto né a firmarlo nuovamente né a caricarlo su START;

b. l'operatore che, pur avendo provveduto a firmare e inserire il Patto di Integrità nell'Elenco, partecipa alla presente procedura di gara in forma diversa da quella risultante dall'iscrizione nell'Elenco, o facendo ricorso all'istituto dell'Avvalimento, è tenuto a firmare digitalmente il Patto di Integrità messo a disposizione dalla S.A. nella modulistica di gara, unitamente a tutti gli eventuali componenti del raggruppamento, ditta ausiliaria, ditta/e indicata/e come consorziate/e esecutrice/i ecc, e ad inserirlo nella documentazione amministrativa nello spazio creato su START;

c. l'operatore che non è iscritto nell'Elenco del Comune di Lucca o, pur essendo iscritto non ha ancora provveduto a firmare e a inserire il Patto di Integrità nell'Elenco predetto, è tenuto a firmarlo digitalmente e a caricarlo su START. Valgono le medesime modalità in caso di RTI/Consorzio ecc.

N.B. *Si specifica che i concorrenti tenuti a sottoscrivere il Patto in sede di gara, perché rientranti in una delle modalità sopra descritte, dovranno compilare il documento editabile messo a disposizione dalla S.A., nella prima parte, inserendo i dati identificativi dell'operatore economico, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente.*

Si ricorda che il documento deve essere firmato da tutti i componenti sopra elencati. Il mancato inserimento del documento nella busta amministrativa, sarà oggetto di soccorso istruttorio. Si precisa che la S.A. ha ritenuto comunque opportuno non escludere il concorrente in caso di mancato o difforme invio del documento. L'aggiudicatario sarà comunque tenuto a sanare immediatamente la carenza amministrativa pena la revoca dell'aggiudicazione.

I. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Se ricorre il presupposto, il concorrente, oltre alla documentazione sopra richiamata dovrà presentare ulteriore documentazione anche sulla base dei modelli predisposti dalla S.A. e allegati al presente disciplinare, relativa alle seguenti ipotesi:

- Avvalimento- Dichiarazione Impresa Ausiliaria;
- Contratto di avvalimento nelle modalità precedentemente descritte e comprensivo di imposta di bollo;
- Dichiarazione di impegno a costituire R.T.I./Consorzio/GEIE/Aggregazioni di Rete con indicazioni del soggetto capofila, conferimento mandato ecc;
- Ulteriori dichiarazioni consorziata esecutrice;
- Dichiarazione domanda concordato preventivo;
- Dichiarazione concordato con continuità aziendale

Si ricorda che per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

- Dichiarazione su professionista concordato con continuità aziendale;

Il concorrente presenta una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- Atto costitutivo e Statuto del RTI/GEIE/Consorzio già costituito, con indicazione del soggetto designato quale capofila e dal quale si evince, nel caso del Consorzio, l'elenco delle ditte consorziate, redatto nella forma minima della scrittura privata in formato elettronico. In quest'ultimo caso, in caso di aggiudicazione, la S.A. procederà a richiedere l'originale. Nell'Atto costitutivo deve essere presente la dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

15.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica, per il lotto di interesse o per entrambi i lotti, nella Piattaforma START. L'offerta tecnica deve essere redatta secondo le modalità indicate nel documento denominato "Criterio di Aggiudicazione", cui si rimanda integralmente, facente parte della documentazione progettuale e da considerarsi parte integrante del presente disciplinare.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Nell'offerta tecnica non dovranno in alcun modo comparire riferimenti ai prezzi unitari offerti. Non saranno accettate offerte peggiorative o incompatibili con il progetto esecutivo, pena l'esclusione dalla gara del concorrente.

L'offerta è presentata in formato **PDF** e firmata digitalmente dall'operatore economico e, nel caso di RTI/Consorzio costituendo, da tutti i componenti del raggruppamento, e dal Consorzio pena l'esclusione.

L'offerta deve contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

Nello specifico è richiesto::

1. Relazione Tecnica: redatta con le modalità e formalità indicate nell'allegato sopra richiamato in riferimento alla lingua, font, n. massimo di righe e pagine, margini ecc;
2. Eventuali Tavole Grafiche (facoltative): max n. 3 tavole in formato A3. Tali elementi grafici non devono contenere in maniera preponderante parti testuali che, comunque, dovranno rispettare il font descritto per i contenuti della "Relazione tecnica";
3. Materiale illustrativo (facoltativo): schede tecniche etc;
4. Quotazione "in bianco" delle migliori proposte: in merito al criterio relativo alle eventuali migliori proposte dagli operatori economici, si richiede ai concorrenti di trasferire le stesse, indicate nella Relazione, in formato tabellare compilando le "Liste di categorie di lavorazioni e forniture in bianco" come da esempio indicato nell'Allegato sopra richiamato, con la descrizione della/e lavorazioni proposte, con le relative quantità necessarie a realizzare le migliori offerte e, **pena l'esclusione dalla gara, senza alcun riferimento al prezzo**. Si ricorda che le eventuali migliori proposte vincolano l'aggiudicatario alla loro realizzazione senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione comunale, in quanto parte dell'offerta. Si precisa che gli operatori che intendano proporre migliorie, sono tenuti a utilizzare la tabella esemplificativa sopra citata. In assenza di questa la S.A. valuterà comunque le migliorie proposte se deducibili e complete delle informazioni richieste.

Si ricorda che è prevista la soglia di sbarramento pari a 30 punti, prima dell'eventuale riparametrazione.

Il concorrente dovrà altresì, inserire nello spazio dedicato all'offerta tecnica, il modello predisposto dalla S.A. e relativo alla "**Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'Offerta Tecnica**" ai sensi dell'art. 53, comma 5 lettera a) del d.lgs n. 50/2016. Il soggetto concorrente dovrà dichiarare pertanto, la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali. Non verranno tenute in considerazione le dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all'intera offerta tecnica. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del dell'art. 53, comma 6 del d.lgs n.50/2016 il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

15.3 OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, in riferimento al lotto per il quale intende partecipare o ad entrambi i lotti, presenta, la propria offerta economica trasmettendo, a pena di esclusione, sulla piattaforma START, tutti i documenti costituenti l'offerta stessa come successivamente indicati. Tutti i documenti che compongono l'offerta economica dovranno essere, **a pena di esclusione**, firmati digitalmente:

- nel caso di offerta presentata da un R.T.I./GEIE/Consorzio ordinario di concorrenti ecc, non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria/capogruppo.
- nel caso di R.T.I./GEIE/Consorzio ordinario di concorrenti ecc, già costituito, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'Atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta

economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria/capogruppo.

In entrambi i casi, l'offerta presentata da un R.T.I./GEIE/Consorzio ordinario di concorrenti ecc, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

L'offerta economica è composta da due documenti:

1. offerta economica generata automaticamente da START dove inserire:

- il ribasso unico percentuale sull'Elenco Prezzi a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza, formulato con non più di 2 (due) decimali;
- gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del del d.lgs 50/2016, che costituiscono un di cui dell'offerta economica;
Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, ai sensi del d.lgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto;
- i costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16 del d.lgs 50/2016, considerando quelli stimati dalla S.A..

Si ricorda che la mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 d.lgs 50/2016, in quanto tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.

2. "Lista delle categorie e forniture"

Gli operatori economici che nell'offerta tecnica abbiano compilato le *liste di categorie di lavorazioni e forniture in bianco* come da tabella esemplificativa o, comunque, che abbiano offerto migliorie deducibili e complete delle informazioni richieste, dovranno inserire nell'apposito spazio creato dalla S.A. all'interno della busta economica, un ulteriore documento in merito alla quantificazione estimativa delle migliorie proposte. Il documento richiesto dovrà essere prodotto come da esempio indicato nell'Allegato "Criterio di aggiudicazione al quale si rimanda, e **consiste nella medesima tabella "in bianco" con l'aggiunta della colonna relativa al prezzo unitario.**

Si precisa che tale documento non incide in alcun modo sull'offerta economica che i concorrenti dovranno proporre tramite ribasso percentuale sull'Elenco Prezzi, ma scaturisce dall'esigenza della S.A. di avere a disposizione un listino prezzi di lavorazioni non ricomprese nell'Elenco predetto, nel caso in cui vi sia la necessità di usufruire di una delle lavorazioni proposte come miglioria in misura ulteriore/superiore rispetto a quella offerta dall'aggiudicatario (fermo restando il tetto massimo di importo previsto per l'Accordo Quadro per ogni lotto). La mancanza/incompletezza del documento di dettaglio economico, o la mancanza della firma digitale dello stesso da parte del legale rappresentante (o dei legali rappresentanti in caso di RTI), DETERMINA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA DEL CONCORRENTE, COSTITUENDO IL MEDESIMO PARTE INTEGRANTE DELL'OFFERTA.

Al contrario, gli operatori economici che non abbiano proposto migliorie, per ovviare al problema dell'obbligatorietà di caricare su START il documento predetto, dovranno inserire nell'apposito spazio una semplice dichiarazione di non aver presentato migliorie.

Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 8 del d.lgs n. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Per l'offerta economica saranno attribuiti fino ad un massimo di **30 punti** utilizzando la formula indicata nell'Allegato sopra richiamato. L'appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti conseguiti sull'offerta tecnica con quelli ottenuti sull'offerta economica.

Come già precedentemente indicato:

- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà al sorteggio off-line, in seduta pubblica, al fine di individuare l'impresa aggiudicataria.

16. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, in riferimento a ciascun lotto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto, sempre in riferimento a ciascun lotto, è inserito nella documentazione progettuale: documento "*Clausola Sociale*". Al fine del rispetto della clausola, l'operatore economico è tenuto alla compilazione del modello predisposto dalla S.A. denominato "*dichiarazione accettazione clausola sociale*", da inserire nella documentazione amministrativa, dichiarando:

- l'accettazione della stessa;
- la presa visione del personale uscente;
- presentando eventuale piano di progetto di assorbimento del personale o dichiarando che, nel caso di esigenza di personale, attingerà prioritariamente al personale dell'aggiudicatario uscente.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento, in caso di aggiudicazione, costituisce obbligo contrattuale e sarà oggetto di monitoraggio da parte della S.A. durante la sua esecuzione.

Il progetto di assorbimento del personale dell'operatore uscente non comporta, comunque, alcuna valutazione con riferimento all'assegnazione di punti nell'offerta.

La mancata presentazione del modello o l'incompletezza dello stesso, anche a seguito di soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale di cui allo schema di contratto, con la conseguenza dell'esclusione dalla procedura di gara.

17. INIZIO ANTICIPATO DEL SERVIZIO

Come disposto nella determinazione dirigenziale a contrattare, l'operatore economico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs n. 50 del 2016 e all'art. 8, comma 1 lett. a) della legge 120/2020, dichiara di accettare la consegna dell'affidamento nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara. L'operatore dichiara altresì, la disponibilità ad avviare il servizio – inteso come contratto applicativo - entro 10 giorni dalla data di assegnazione dello stesso. Le dichiarazioni sono contenute nel modello *dichiarazioni integrative al DGUE*.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi

dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale eventualmente dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

19.1 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE PUBBLICHE DI GARA

La prima seduta pubblica di gara si terrà alle **ore 10:00** del giorno successivo alla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta. Se il giorno successivo cade di sabato o di domenica, la seduta si terrà il lunedì; se il giorno successivo cade in un giorno festivo, la seduta si terrà nel primo giorno successivo non festivo.

Le sedute di gara si svolgeranno in remoto attraverso l'utilizzo della piattaforma web per videoconferenze "**Zoom Cloud Meeting**". Sarà cura dell'Amministrazione comunicare le modalità di collegamento alla suddetta piattaforma in tempi utili affinché gli operatori economici interessati possano assistere alle sedute pubbliche di gara. Data e ora della successive sedute pubbliche saranno comunicate agli offerenti tramite comunicazione dell'Amministrazione pubblicata sulla piattaforma telematica START almeno un giorno prima della data fissata.

In riferimento alle sedute pubbliche di gara si precisa quanto segue:

- a) possono assistere alle sedute pubbliche di gara il **titolare/il legale rappresentante** dell'operatore economico partecipante **o, in sua vece, persona munita di specifica delega in forma scritta**;
- b) i predetti soggetti, ai fini dell'identificazione, saranno tenuti ad inviare all'indirizzo mail cuc@comune.lucca.it prima delle date previste per le sedute pubbliche di gara, copia del documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente alla delega, ove prevista, comprensiva della copia del documento del soggetto delegante;
- c) possono altresì, assistere alle sedute pubbliche di gara i **soggetti** anche non titolari a rappresentare legalmente un operatore economico. Resta fermo che tali soggetti partecipano, previo invio della copia del documento di riconoscimento in corso di validità, **in qualità di semplici uditori** e pertanto, senza possibilità di intervento alcuno durante lo svolgimento della sedute pubbliche di gara;
- d) tutti i soggetti menzionati alle lettere a) e c), al momento del collegamento con la piattaforma telematica, dovranno essere tassativamente muniti di telecamera regolarmente accesa e funzionante che permetta alla S.A. il riconoscimento dei soggetti collegati, anche in riferimento al documento di riconoscimento/delega precedentemente inviato; al contrario, non è considerato necessario il collegamento audio, comunque sostituibile per i soggetti diversi dai semplici uditori, dalla *chat* messa a disposizione dalla piattaforma;
- e) la S.A. si riserva di escludere/rimuovere tutti i soggetti collegati che non rispettino i requisiti predetti;

19.2 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

1. La Responsabile di gara, quale Presidente del seggio di gara in composizione monocratica, assistito da personale della S.U.A./C.U.C., durante la prima seduta pubblica procederà, in riferimento a ciascun lotto, a:

- verificare per ciascun concorrente, la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata, nonché la loro ammissibilità alla gara;
- escludere i concorrenti, esplicitandone le motivazioni, qualora ricorrano le ipotesi previste per l'esclusione immediata dalla gara di cui all'art. 17 del d.lgs 50/2016;
- sospendere la gara per le ipotesi in cui ricorre la possibilità di regolarizzazione, provvedendo a richiedere al concorrente interessato tramite il sistema, le integrazioni e regolarizzazioni necessarie. Decorso il termine assegnato per la regolarizzazione, sarà convocata una nuova seduta pubblica per rappresentare l'esito del soccorso istruttorio relativamente ai concorrenti inizialmente irregolari.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo comunicato dell'Amministrazione pubblicato sulla piattaforma telematica START. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite lo stesso mezzo.

2. La Responsabile procederà quindi all'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 76, c. 2-bis e quindi, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del d.lgs 50/2016, alla sua pubblicazione sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati della regione (START e SITAT SA). La pubblicazione del suddetto provvedimento ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. 82/2005. Ai concorrenti esclusi verrà comunque data comunicazione tramite PEC ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

La S.A., ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

3. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, con l'ausilio di personale della S.U.A./C.U.C., procederà, in riferimento a ciascun lotto, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica per la sola verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

4. La Commissione procede quindi in una o più sedute riservate alla valutazione dell'offerta tecnica, in riferimento ad entrambi i lotti, secondo i parametri e gli indicatori specifici indicati. Terminato l'esame delle offerte tecniche la Commissione redigerà un "QUADRO RIEPILOGATIVO", dal quale risulteranno i punteggi assegnati ad ogni singolo concorrente, in riferimento a ciascun lotto, prima e dopo l'eventuale prima riparametrazione. Si ricorda infatti, che è prevista una soglia di sbarramento pari a 30 punti, calcolata prima dell'eventuale riparametrazione.

5. In seduta pubblica, la Commissione:

- procederà all'ammissione formale su START delle offerte tecniche relative al **lotto n. 2**;
- darà lettura dei punteggi attribuiti in riferimento all'offerta tecnica del lotto n. 2, delle eventuali esclusioni dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento e dei concorrenti ammessi;
- procederà all'inserimento dei punteggi (eventualmente riparametrati) nel sistema telematico, all'esclusione dei concorrenti che non avranno raggiunto la predetta soglia e all'apertura delle offerte economiche per il suddetto lotto. Sarà aperto il documento *Liste di lavorazioni e forniture*, e verrà data lettura dei ribassi percentuali offerti. Tramite START, sarà applicata la formula prescelta dal RUP.

Nel caso in cui i concorrenti ammessi abbiano dichiarato di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc rispetto ad un altro concorrente della presente gara o nel caso in cui la Commissione ravvisi una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro concorrente della presente gara se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, la Commissione medesima è tenuta alla verifica che le relative offerte non sia-

no imputabili ad un unico centro decisionale e, sussistendone i presupposti, alla pronuncia dell'esclusione dei concorrenti in questione dalla gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – anche i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste tecniche ed economiche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

6. Terminata la procedura relativa al lotto n. 2, si procederà con il lotto n. 1 con le medesime modalità descritte al punto 5. Prima di procedere all'inserimento dei punteggi sulla piattaforma telematica, la Commissione procederà all'esclusione dal lotto n. 1 dell'eventuale aggiudicatario del lotto n. 2 e, laddove necessario, procederà a verificare i punteggi assegnati ai concorrenti prima della predetta esclusione e a riparametrare i singoli criteri/sub-criteri. Il sistema, in virtù della formula matematica prescelta, in automatico, effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse il punteggio. Il sistema provvede, quindi, sempre in automatico, alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico predisponendo la classifica provvisoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procede secondo quanto precedentemente indicato. La classifica è immediatamente visibile ai concorrenti che hanno presentato offerta.

7. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del d.lgs 50/2016 e in ogni caso in cui le offerte appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 1 del medesimo decreto, il Presidente della Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e trasmette/consegna il verbale al RUP per l'avvio del procedimento previsto al comma 5 dell'art. 97 d.lgs 50/2016. **La verifica della congruità delle offerte** sarà effettuata in seduta riservata dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice. Qualora tali offerte risultino anomale, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare le migliori offerte ritenute non anomale per entrambi i lotti. È facoltà della S.A. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP procederà a richiedere per scritto i giustificativi dell'offerta presentata, se del caso indicando componenti specifiche e ad esaminare, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dagli offerenti e, ove le ritenga utile, chiedere ulteriori chiarimenti, anche mediante audizione orale, assegnando un termine massimo per il riscontro. Le risultanze dell'istruttoria saranno trasmesse al Presidente del Seggio di gara, che procederà ad escludere le offerte per le quali le prove fornite non giustificano l'offerta presentata, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice.

Il RUP procederà altresì, in seduta riservata, alla verifica dei costi della manodopera, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5 lett. d).

8. Al termine della verifica dell'anomalia, con esito positivo, si procederà all'aggiudicazione di entrambi i lotti in favore delle migliori offerte risultate non anomala e congrue.

N.B. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Le operazioni di gara sono verbalizzate.

20. AGGIUDICAZIONE

La S.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione anche antecedentemente l'esito degli accertamenti di seguito indicati. A norma dell'art. 32, comma 7 del d.lgs 50/2016, affinché l'aggiudicazione diventi efficace, la S.A. procederà alla verifica, in capo agli aggiudicatari dei singoli lotti, dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016. Si procederà altresì, a richiedere i requisiti professionali previsti dal d.lgs 81/2008 in materia di sicurezza e quant'altro richiesto dal presente disciplinare. La documentazione richiesta agli interessati dovrà essere presentata, nel termine indicato dalla S.A..

Qualora, in riferimento ad uno o ad entrambi i lotti, non vengano confermate le dichiarazioni contenute nel DGUE, ovvero la comprova dei requisiti non abbia dato esito positivo, la S.A. procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza. La S.A. aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'esito favorevole di tutti i controlli sopra citati è pertanto condizione essenziale perché l'aggiudicazione diventi efficace e si possa procedere conseguentemente alla stipula del contratto.

Al termine della verifica dei prescritti requisiti, con esito positivo, il Dirigente del Settore competente procederà, con apposito atto protocollato, all'attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione e alla sua pubblicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92, comma 3 del d.lgs 159/2011.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario, ma non per la S.A. fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni e non sarà stipulato il pertinente contratto.

La S.A. procederà al controllo sui requisiti di ordine generale e speciali inerenti la parte di prestazione eseguita, anche nei confronti del/i subappaltatore/i prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 105, commi 6 e 7 e 18 del d.lgs 50/2016. Si precisa che anche nei confronti del/i subappaltatore/i si applica quanto previsto per l'aggiudicatario nel presente disciplinare relativamente all'art. 80, comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente con la pubblicazione dell'attestazione di efficacia della determinazione di aggiudicazione sul sito dell'Ente.

21. STIPULA DEL CONTRATTO

In riferimento a ciascun lotto, il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipula dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che l'Amministrazione provvederà a dare agli aggiudicatari e ai controinteressati, secondo le modalità previste dall'art. 76 del d.lgs 50/2016. Detta comunicazione non ha valore

di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipula, che resta peraltro subordinata al rispetto da parte degli aggiudicatari degli obblighi di legge, delle condizioni fissate dal presente disciplinare e dai capitolati speciali di appalto.

In riferimento a ciascun lotto, il contratto sarà stipulato mediante atto in **forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante** e in modalità elettronica, entro i termini di legge, salvo ulteriore differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Trattandosi di Accordo Quadro, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del d.lgs 50/2016.

Con apposita nota del Servizio Contratti, prima della stipula del contratto, in riferimento a ciascun lotto, agli aggiudicatari sarà richiesta la seguente documentazione:

a. costituzione ai sensi dell'art. 103 del d.lgs 50/2016, della **garanzia fidejussoria** di esecuzione del contratto (cauzione definitiva). La polizza fidejussoria dovrà essere consegnata in originale in una delle modalità indicate dall'ufficio contratti. Alla cauzione definitiva si applicano le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

b. nel caso di R.T.I. **non ancora costituito** dovrà essere prodotto il Contratto di mandato collettivo (in originale o copia conforme), risultante da scrittura privata autenticata, debitamente registrato e contenente l'indicazione della persona designata a firmare il contratto per la quale è necessario specificare altresì il luogo, la data di nascita, il codice fiscale e la residenza;

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Consorzio ordinario (art.45, lett. b) **già costituito o costituendo** dovrà essere prodotta copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, con elenco ditte/imprese consorziate.

c. polizza assicurativa RCT/RCO che garantisca la copertura del servizio svolto per conto del Comune di Lucca secondo le modalità e gli importi previsti all'art. 29 di entrambi i capitolati.

d. ulteriore documentazione necessaria per la stipula del contratto.

N.B.

- **Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso** sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla S.A. entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese è pari ad **€ 3.262,56 IVA inclusa**. La S.A. comunicherà all'aggiudicatario di ogni lotto l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Si ricorda che il rimborso sarà richiesto in proporzione al valore del lotto vinto.
- **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la S.A. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32 commi 8 e 13 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. la ditta aggiudicataria si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione, a seguito di apposito verbale di consegna anticipata.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'aggiudicatario sarà tenuto inoltre, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ed all'osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di categoria.

In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti la S.A. dichiarerà, previa formale diffida all'aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 15 giorni, la decadenza dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, a stipulare il contratto di appalto con altro concorrente classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136, pertanto l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara associato all'operatore economico aggiudicatario (c.d. CIG derivato che sarà acquisito dalla S.A. al momento della determina di aggiudicazione e comunicato all'operatore.).

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla S.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e pertanto è escluso il ricorso all'arbitrato. Il concorrente potrà presentare ricorso avverso la presente procedura al TAR Toscana nei termini di legge.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Per il trattamento dei dati si rinvia a quanto espressamente previsto nell'articolo rubricato "Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali" contenuto nello schema di contratto.

In merito al trattamento dei dati personali che saranno trattati dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario, si rimanda all'Allegato A9 che dovrà essere compilato prima della stipula del contratto.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Maria Cristina Panconi

Per giusta delega di firma

dott.ssa Benedetta Bandini

(firmato digitalmente)

Sono allegati al presente Disciplinare

- *Modello D.G.U.E.;*
- *Modello dichiarazione integrativa al DGUE e specifiche sui requisiti richiesti;*
- *Modello dichiarazione impresa ausiliaria (se ricorre);*
- *Modello dichiarazione di impegno a costituire RTI/Consorzio (se ricorre);*
- *Modello dichiarazione accettazione clausola sociale;*
- *Modello ulteriori dati e dichiarazioni consorziata esecutrice (se ricorre);*
- *Modello dichiarazione concordato preventivo con continuità aziendale (se ricorre);*
- *Modello dichiarazione su professionista "concordato con continuità aziendale"(se ricorre);*
- *Modello dichiarazione domanda concordato preventivo (se ricorre);*
- *Modello dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica;*
- *Patto di Integrità*